

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente.
- Il Presidente del Collegio viene eletto dall'Assemblea dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- Il Presidente ed i componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
- I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli organi federali della FMI.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile della Federazione.
- La carica del Revisore dei Conti è incompatibile con altra carica nell'ambito della Federazione e con qualsiasi carica sociale.
- Per le ipotesi di sostituzione e decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice civile relative al Collegio dei Sindaci.